

IL NUOVO REATO DI TORTURA

**L'avvocato:
«La legalità
prima di tutto»**

GIOVANNI FLORA*

Le preoccupazioni sulla “paventata” introduzione del delitto di tortura non hanno alcun fondamento né nel merito, né nelle pseudo argomentazioni usate. Dovrebbero essere per primi i tutori dell’ordine a pretendere che chi ricorre a certi metodi venga severamente punito o sospeso dal servizio.

A PAGINA 7

IERI L'ALTRO IL SENATO HA DATO VIA LIBERA ALL'EMENDAMENTO CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DEL REATO DI TORTURA. BASTERANNO VIOLENZE E MINACCE, ANCHE SE NON REITERATE. LA PROPOSTA DI MODIFICA VOLUTA DAI GRILLINI, DA SI E DAL PD NON È PIACIUTA AL CENTRODESTRA

L'AVVOCATO DELLE CAMERE PENALI

Uno Stato non autoritario deve agire nella legalità

L'INTRODUZIONE DI QUESTO TIPO DI DELITTO PUÒ DI CERTO RAFFORZARE LA CREDIBILITÀ E LA FIDUCIA DEI CITTADINI NELLE FORZE DI POLIZIA

GIOVANNI FLORA*

Le preoccupazioni sulla “paventata” introduzione del delitto di tortura, da un lato non hanno alcun fondamento né nel merito, né nelle pseudo argomentazioni usate; dall’altro sono a loro volta fonte di preoccupazione perché dovrebbero essere per primi i tutori dell’ordine a pretendere che chi ri-

corre a certi metodi, già equiparati quanto a barbarie alla pena di morte da Cesare Beccaria, venga severamente punito e, quanto meno, sospeso dal servizio. Proprio a garanzia del rispetto che i cittadini devono ai tutori dell’ordine e i tutori dell’ordine ai cittadini. L’agire se-



condo legalità è principio che deve connotare i caratteri dello Stato democratico e lo distingue dallo Stato autoritario. Tanto per essere chiari: la necessità della introduzione del delitto di tortura è richiamata da una pluralità di fonti internazionali: dall'art. 5 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 all'art. 3 della CEDU

alla convenzione ONU del 1984, alla convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti inumani del 2002. E la Corte EDU ha anche recentemente stigmatizzato l'assenza nel nostro sistema di una specifica fattispecie che incrimina la tortura. Altro che "distanti normative sovranazionali" "superficialmente ed erroneamente richiamate"! In conclusione, pochi discorsi: l'Italia è da decenni gravemente inadempiente nel perseguire fatti vergognosi, indegni di un paese democratico e di uno Stato di diritto. Certo esiste un problema di formulazione corretta della fattispecie che, secondo l'opinione più volte espressa dall'UCPI, doveva essere formulata in termini tali da riservarla solo ai pubblici ufficiali. Sappiamo invece che il testo in approvazione configura la tortura come delitto comune, aggravato se realizzato da un pubblico ufficiale. La "scomparsa" del requisito della necessaria "reiterazione" non è né politicamente, né tecnicamente sbagliata, perché ciò che conta è l'idoneità del comportamento al risultato gravemente lesivo della integrità psichica e/o fisica della persona che lo subisce. E non si tema che basti la "parola di un criminale" ad "incastrare" un agente di polizia che con sacrificio, fa né più né meno che il suo dovere. Non solo l'esperienza giudiziaria insegna che ciò

non è mai accaduto (e poi perché "criminale", a prescindere da un accertamento giudiziale?); ma non dubitiamo che la magistratura saprà fare corretta applicazione della norma, innanzi tutto interpretandola doverosamente alla luce delle Convenzioni Internazionali di cui essa è attuazione.

In secondo luogo facendo valere, ove ne ricorrano gli estremi, la scriminante dell'adempimento di un dovere (art. 51 c. p.) quella dell'uso legittimo delle armi o di altro mezzo di coercizione fisica art. 53 c. p.), quando non della legittima difesa. Dunque, proprio l'introduzione del delitto di tortura può invece contribuire a rafforzare la credibilità e la fiducia dei cittadini nelle forze di polizia (in senso ampio) come pilastri della legalità e della democrazia.

*AVVOCATO DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE